



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

L'anno 2017 addì 13 del mese di Dicembre, alle ore 21.00 nella sala consiliare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

ALBERTELLA Arch. GIANDOMENICO	SI
CATTANEO MARCO	SI
BORLOTTI ROBERTO	NO
ALLEVATO GIOVANNA	SI
MINAZZI GIANMARIA	SI
GRIECO LORELLA	SI
ANTONETTI CLAUDIO	SI
MANDARANO ANNA	SI
LITTERA IGNAZIO	SI
ZAMMARETTI FRANCESCA	SI
CALVARUSO GIROLAMO	SI
BERGAMASCHI VALERIO	SI
ZANIBONI GIORGIO	SI

Presenti:12

Assiste il Segretario comunale MARCO Dott. STOPPINI, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ALBERTELLA Arch. GIANDOMENICO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.

II SINDACO relaziona come segue:

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 7 luglio 2014;

Richiamato in particolare l'articolo 47 del Regolamento, che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 31.1.2017, esecutiva, con la quale, per l'anno di imposta 2017, sono state stabilite le seguenti aliquote:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) comprese quelle equiparate per legge e/o regolamento – soggette ad IMU con aliquota 0,40%	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili – tutti quelli soggetti ad IMU con aliquota 1,06%	0,00%
Altri immobili – tutti quelli non soggetti ad IMU	0,25%

Atteso che la bozza di legge di bilancio 2018, prevede anche per il corrente esercizio, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto necessario, per l'anno 2018, confermare le aliquote in essere;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) comprese quelle equiparate per legge e/o regolamento – soggette ad IMU con aliquota 0,40%	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili – tutti quelli soggetti ad IMU con aliquota 1,06%	0,00%
Altri immobili – tutti quelli non soggetti ad IMU	0,25%

Stimato in €. 5.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 52 del vigente Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica
- polizia locale
- viabilità e circolazione stradale
- manutenzione del verde
- sgombero della neve

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 250.000,00
2	POLIZIA LOCALE	€ 365.000,00
3	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 225.000,00
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 150.000,00
5	SGOMBERO DELLA NEVE	€ 60.000,00
	TOTALE	€ 1.050.000,00

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Consigliere BERGAMASCHI chiede alcune delucidazioni sulle aliquote della TASI.

Il ragioniere Iulita, risponde in merito.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale in data 27 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito al presente atto il parere favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

Acquisito altresì, in ordine alla regolarità contabile, il parere dal responsabile di Settore Economico e finanziario, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 267/00;

Sulla proposta di cui sopra, il Segretario comunale esprime parere di legittimità, così come richiesto da questa Amministrazione Comunale apponendo la propria firma digitale.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti il Regolamento di contabilità ed il Regolamento generale delle entrate comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da' il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 12	N. 2 (Zammaretti, Zaniboni)	N. 10	N. 10	N. 0

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) comprese quelle equiparate per legge e/o regolamento – soggette ad IMU con aliquota 0,40%	0,20%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Altri immobili – tutti quelli soggetti ad IMU con aliquota 1,06%	0,00%
Altri immobili – tutti quelli non soggetti ad IMU	0,25%

- 2) di stimare in €. 5.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 3) di stabilire in €. 1.050.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato in premessa;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
- 6) di dichiarare il presente atto con separata votazione che ottiene n. 11 voti a favore e n. 1 astenuto (Zammaretti), immediatamente eseguibile ai sensi del D.lgs. 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 65**

Ufficio Proponente: **Bilancio**

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2018.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2017

Il Responsabile di Settore
Rag. Maurizio Iulita

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e 183 comma 7, del TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maurizio Iulita

Comune di Cannobio	Consiglio comunale delib. n. 50	del 13/12/2017
--------------------	--	----------------

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
ALBERTELLA Arch. GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO Dott. STOPPINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno **22/12/2017** per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 – del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Cannobio,22/12/2017

MARCO Dott. STOPPINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARCO Dott. STOPPINI